

*Avv. Elena del Prete*  
*Amministrativista*  
*Aversa – Via Arturo Garofano n.8 Tel/Fax 0818122994*  
*e-mail: avv.elenadelprete@tiscali.it*

**Avviso di notificazione per pubblici proclami**  
**da pubblicare sul sito web istituzionale del MIUR**  
**in esecuzione dell'ordinanza T.A.R. Lazio di Roma n.7847/2014**

Il sottoscritto Avvocato Elena del Prete, C.F.: DLPLNE78S54B963M, FAX: 081.812.29.94, PEC: [elena.delprete@avvocatismcr.it](mailto:elena.delprete@avvocatismcr.it), nella qualità di difensore del Sig. Diretto Ernesto, nato a Napoli il 17/08/1994 e residente in Gricignano di Aversa (CE) in via Simonelli n. 7, C.F.: DRTRST94M17F839N, nel giudizio proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., dell' Università' Degli Studi Di Napoli Federico II in persona del legale rapp.te p.t.; del Cineca, in persona del legale rapp.te p.t. , pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma, sez. III Bis, iscritto al n. di R.G. 8716/2014, in ottemperanza all'Ordinanza n.7847/2014 specifica quanto segue:

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione III bis, R.G.n. 8716/14;

**2) Nome del ricorrente:** Diretto Ernesto

**2.1.) Indicazione dell'Amministrazione intimata:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ; Università' Degli Studi Di Napoli Federico II; Cineca.

**3) Estremi dei provvedimenti impugnati:** **A)** Provvedimento (di numero e data ignoti) del M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito nazionale per

l'a.a. 2014-15 relativa al Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata sul sito internet <http://accessoprogrammato.miur.it> il giorno 12/05/2014, da ultimo aggiornata il 13/06/2014, con accesso riservato ai candidati, a cura del CINECA, per conto del M.I.U.R., nella parte in cui colloca il ricorrente in posizione di graduatoria n. 15.937, non utile alla immatricolazione e quindi, non ammesso al Corso di Laurea predetto e del Provvedimento di approvazione delle prove di concorso, se esistente, e non conosciuto nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui non considera l'iscrizione di parte ricorrente ed in particolare la sua collocazione in posizione non utile per l'iscrizione presso l'Università degli Studi Di Napoli "Federico II" quale Università/Ateneo indicato come prima scelta; **B)** Provvedimento, ignoto al ricorrente, del M.I.U.R. pubblicato sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it> il 22/04/2014, recante i risultati delle prove, da cui asseritamente è emerso che, in riferimento ai test di ammissione, il ricorrente ha conseguito punti 30.00, collocandosi ad oggi in posizione 15.937, non utile ai fini dell'accesso alle Università prescelte, nonché dei successivi scorrimenti; **C)** tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizione utile per l'iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso gli Atenei/Università prescelti ed in particolare presso l'Università Degli Studi Di Napoli "Federico II", quale Università/Ateneo indicato come

prima scelta; ; **D)** *qua tenus opus e in parte qua* Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, del M.I.U.R., pubblicato in G.U. del 7 marzo 2014 n. 55, concernente le “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15*”; **E)** Decreto n. 2014/315 del 07/02/2014 il Rettore della Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con cui, ai sensi del D.M. n.85/2014, è stato bandito il concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria al quale il ricorrente ha regolarmente partecipato; **F)** Verbali della Commissione d’esame preposta alla validazione dei quesiti delle prove di accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei Verbali della Commissione d’esame nominata presso l’Ateneo/Università Università degli Studi di Napoli “Federico II” ove il ricorrente ha svolto la prova di ammissione e/o dei Verbali delle Sottocommissioni d’aula; **G)** Documentazione inerente la prova di ammissione distribuita al ricorrente/candidati e predisposta, su incarico del M.I.U.R., dal Consorzio Interuniversitario “CINECA”, nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte; **H)** Provvedimento (ignoto nel contenuto) con cui è stata predisposta la Prova di ammissione ed individuati i 60 Quesiti, posto in essere dal M.I.U.R. avvalendosi di Cambridge per la relativa formulazione e della Commissione di esperti per la validazione e, in particolare, dei quesiti nn. 26,

27, 29, 32, 36, in quanto erroneamente posti per la parte in cui pregiudicano la collocazione in posizione utile del ricorrente; **L)** *qua tenus opus e in parte qua*, il D.M. 10 Marzo 2014 n. 220 rubricato “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2014-2015”, con il quale è stato fissato, per l’a.a. 2014/15, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartito fra diverse Università, nella parte in cui limita l’istruttoria e la capienza dei posti con un numero inferiore rispetto alle effettive potenzialità non avendo in considerazione i posti resi comunque liberi e, difatti, resi disponibili a mezzo trasferimenti ed in particolare la previsione per la Università degli Studi di Napoli “Federico II”, non ammettendo in sovrannumero il ricorrente; **M)** *qua tenus opus e in parte qua* i Provvedimenti con i quali tutti gli Atenei, in cui è stato attivato il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a, sottostimano il contingente necessario; **N)** di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; **O)** nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente sia al riconoscimento del punteggio aggiuntivo relativo alle domande errate che ad essere ammesso/iscritto al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in particolare presso la Università degli Studi di Napoli “Federico II

**3.1.) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso.**

**Con il primo motivo è stata dedotta la: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3 DEL D.P.R. N. 487/94 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GARANZIA DI IDONEITA’ VALUTATIVA DELLE**

DOMANDE PROPOSTE - SOMMARIETA' NELLA  
STRUTTURAZIONE DEI QUESITI - INIDONEO CRITERIO DI  
VALUTAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI  
PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL  
PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE E FALSA  
APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.M. N. 85/2014.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione della normativa indicata in epigrafe, poiché la prova concorsuale, come effettivamente strutturata, non ha garantito una idonea verifica dei requisiti attitudinali e professionali dei partecipanti, in quanto alcuni quesiti recano evidenti errori.

Orbene a norma del combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost. vi è un preciso obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della garanzia di buona amministrazione, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell'attuazione dell'interesse pubblico.

La giurisprudenza amministrativa prima, e il legislatore poi, hanno meglio palesato l'ampio ambito di applicazione di tale principio, non da ultimo ravvisabile nell'obbligo di compiere, in modo precipuo ed oggettivo, un esame comparativo degli interessi da valutare rispetto ai risultati, soprattutto in casi, come quello che ci occupa, di concorsi per l'accesso all'Università, ove, a sostegno della prova *in fieri*, devono necessariamente essere previste le corrette e giuste modalità che ne garantiscano l'imparzialità, che assicurino economicità e celerità di espletamento.

In altri termini, i quesiti non possono e non devono costituire un mero strumento di selezione numerica, bensì di sostanziale cernita dei candidati col più alto grado di competenza e professionalità, caratteristiche certo garantite

allorché le domande oggetto di prova siano effettivamente speculari alla competenza ricercata.

Tutto quanto anzi detto non si verifica se la prova, cui i candidati si sottopongono, non è predisposta e strutturata in modo impeccabile, ovvero se anche un solo quesito della prova si riveli non corretto/impreciso/fuorviante/erroneo, risulterà compromessa la prova intera e il punteggio attribuito.

Sul punto la più autorevole giurisprudenza ha chiarito che : *“il Collegio non ritiene di discostarsi dall’orientamento di questo Consiglio secondo cui, nella tipologia di procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, la regola generale è quella per cui una sola dovesse essere la risposta esatta e quattro quelle sbagliate, ragione per cui qualunque violazione del richiamato principio non potesse avere altro esito se non quello dell’annullamento del quesito (sul punto –ex plurimis -: Cons. Stato, VI, sent. 7673/2009; id., VI, sent. 7005/2010); Considerato che, in base alle allegazioni di parte appellante emerge che, laddove l’amministrazione avesse correttamente proceduto ad annullare il quesito n. 45, l’appellante avrebbe con ogni probabilità conseguito il titolo all’iscrizione; Considerato che, quindi, l’appello cautelare deve essere accolto riconoscendo all’appellante il titolo ad ottenere l’iscrizione al corso di laurea con riserva dell’esito del merito del ricorso”* (Consiglio di Stato n.973/2014 e n.974/2014 del 5 marzo 2014).

Ne consegue che è evidente l’interesse del ricorrente, a fronte di una illegittimità dei provvedimenti impugnati, *rectius* del *modus operandi* posto in essere dalla P.A., al riconoscimento del punteggio relativo alle domande

erroneamente predisposte dal M.I.U.R., e/o erroneamente sottrattogli e/o non riconosciuto, nonché, in subordine, l'interesse alla decurtazione del punteggio, delle predette domande errate, nei confronti di tutti i candidati che hanno erroneamente risposto, con la conseguente possibilità, per lo stesso, di scalare la graduatoria nazionale ed immatricolarsi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in particolare presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

**Con il secondo motivo è stata dedotta la: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO- VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per evidente violazione delle garanzie di anonimato nelle prove pubbliche di selezione.

Ed invero durante l'espletamento della prova i Commissari e/o Responsabili d'aula hanno dato istruzioni di compilare la scheda anagrafica ed inserirla in una busta aperta lasciando però sui banchi un foglio con tutti i dati anagrafici, nonché la carta di identità.

La conseguenza è stata la facile possibilità di poter, a chiunque ne avesse interesse, associare una determinata busta al nome del candidato essendo presente sul foglio anagrafica tanto il nome quanto il codice di abbinamento, in evidente violazione del principio cardine in materia concorsuale secondo il quale la correzione degli elaborati deve avvenire nel più stretto anonimato e ai fini di una *par condicio* dei ricorrenti e di imparzialità dell'Amministrazione.

Sul punto la più autorevole giurisprudenza ha chiarito che : “la mancata osservanza della regola dell’anonimato è addebitata all’Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sé “ senza che sia necessario ( per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”. ( cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010)....In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 ( richiamato dall’ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011 proposto proprio avverso la selezione svoltasi nella stessa facoltà nel precedente anno accademico) a fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore “ non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza.”.

E’ evidente, dunque, che la mancata collocazione utile del ricorrente in graduatoria per l’accesso al Corso di Laurea predetto è illegittima poiché la prova è stata gestita in spregio alle garanzie di anonimato conseguendone il diritto del ricorrente all’immatricolazione, anche in sovrannumero, così come disposto in casi analoghi su richiamati.

**Con il terzo motivo è stata dedotta la: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 2 e ART. 13 DEL D.P.R. 09/05/1994 n. 487 - IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 COMMMA 3, 4 E 5 DEL D.LGS.VO N. 165/2001 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ E UGUAGLIANZA - ERRONEITA’ NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA**



Sotto altro profilo l'intera prova preselettiva è viziata, per violazione della normativa indicata in epigrafe, e ciò sotto diversi aspetti.

In *primis* la prova si è svolta nella più totale assenza di ordine, stante il mancato ritiro dei cellulari, la confusione durante l'espletamento della prova e durante la consegna dei test, con sottrazione non solo di tempo ad una necessaria revisione delle risposte, ma anche di completamento delle stesse.

In secondo luogo il ricorrente è entrato nella sede di esame in orario differente rispetto a quello di altre e diverse regioni e le prove hanno avuto inizio a distanza di ore, con tutte le connesse problematiche del caso, in termini di violazione della *par condicio* tra i partecipanti

Noto è a tutti la grave irregolarità avutasi nello svolgimento della prova di ammissione nella sede di Bari ove si è verificata addirittura la manomissione dei plichi, con conseguente esposto alla Procura della Repubblica.

Irregolarità, dunque, assolutamente gravi che avendo inficiato la fase concorsuale *de qua* comportano la illegittimità della stessa prova preselettiva.

Alla luce di quanto evidenziato ne consegue la illegittimità dell'operato nella P.A. con la conseguente illegittimità dei provvedimenti di esclusione/non ammissione del ricorrente.

**Con il quarto motivo è stata dedotta la : VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 33 e 34 DELLA COSTITUZIONE**

Infine, quale profilo ulteriore si contesta la stessa formulazione delle prove, in quanto la prova preselettiva fondata sulla risoluzione di test a risposta

multipla, è del tutto inadeguata ed incapace a garantire la valutazione delle reali attitudini e capacità dei candidati.

Il valore eccezionale di un istituto quale quello del numero chiuso che di fatto limita l'accesso allo studio in favore della necessità di garantire agli iscritti un adeguato livello della qualità, dovrebbe essere assicurato dalla regolarità delle operazioni concorsuali, in modo che ai concorrenti esclusi rimanga la serena convinzione di essere stati pretermessi in favore di candidati effettivamente più meritevoli. Tutto ciò non avviene nel caso di specie. Il mancato controllo della procedura concorsuale e l'inadeguatezza dei test per la corretta valutazione della preparazione dei candidati, rendono del tutto inefficiente l'agere della Pubblica Amministrazione nella corretta selezione tra gli aspiranti.

**4) indicazione dei controinteressati:**

I controinteressati sono da individuarsi ne “*i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria il cui eventuale annullamento potrebbe rivelarsi per essi pregiudizievole*” e nella specie dalla posizione n°1 alle posizioni n° 15.937 della graduatoria impugnata;

**5) Modalità di conoscenza degli atti del procedimento giurisdizionale:**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso n. 8716/2014 nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;

**6) Pubblicazione del presente atto**

Il presente avviso è stato redatto in ottemperanza all'Ordinanza n. 7847 del 17.07.2014 resa dalla Sezione III bis del TAR del Lazio, Roma, depositata il 21.07.2014, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

**Al presente avviso sono allegati:**

- A) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- B) L'elenco nominativo dei controinteressati estratto dalla graduatoria impugnata;
- C) Copia dell'ordinanza n. 7847 del 21.07.2014 resa dalla Sezione III bis del TAR del Lazio, Roma;

Si resta in attesa di conoscere le modalità di pagamento dell'importo di € 100,00 per l'attività di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che il TAR del Lazio - Roma con la citata ordinanza ha posto a carico del ricorrente.

Con osservanza.

Avv. Elena del Prete